



PROTOCOLLO DI INTESA PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE CREDITRICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI

Con la presente scrittura la **Camera di Commercio di Reggio Emilia** (di seguito nominata Camera) con sede in Reggio Emilia – Piazza della Vittoria, 3 - C.F. 00448250357 rappresentata dal Presidente Enrico Bini che interviene nel presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta camerale n. 105 del 23/07/2012 esecutiva ai sensi di legge

E

le seguenti **Banche / intermediari finanziari** (qui di seguito Banca e/o Factor)

- **Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa**, banca del gruppo Intesa Sanpaolo Spa (cui appartengono, tra le altre, Cassa di Risparmio in Bologna Spa, Banca Monte Parma Spa, Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna Spa, Cassa di Risparmio di Firenze Spa, Banca dell'Adriatico Spa), autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa con sede sociale in Roma, via del Corso 226, Codice Fiscale e P.IVA 08445111001, rappresentata da Luigi Alessio Maria Sambataro in qualità di Quadro Direttivo;
- **Bcc Factoring S.p.A.** autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa con sede in Roma Via Lucrezia Romana, 41/47 (sede operativa Milano – Via G. Revere, 14) Codice Fiscale 08014440583 e P.IVA 01934861004 rappresentata da Oliviero Sabato in qualità di Direttore Generale;
- **Credemfactor S.p.A.** autorizzato dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa con sede in Reggio Emilia Via E. Che Guevara, 4/b Codice Fiscale e P.IVA 01254050352 rappresentata da Luciano Braglia in qualità di Amministratore Delegato;
- **Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A.** autorizzato dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa con sede in Siena Via Aldo Moro, 11/13 Codice Fiscale 92034720521 e P.IVA 01073170522 rappresentata da Francesco Saverio Leporatti in qualità di Procuratore Speciale



Premesso

- che l'art. 9 del D.L. n. 185/2008 introduce la facoltà, per Regioni ed Enti locali, di certificare i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti;
- che l'art. 13 della L. n. 183/2011 prevede il potenziamento del meccanismo di certificazione da facoltà a obbligo di certificazione per Regioni ed enti locali;
- che l'articolo 12 del D.L. n.16/2012 ha esteso l'istituto della certificazione ad amministrazioni statali e ad agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni;
- che il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 6 luglio 2012 n. 94 detta disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche introducendo anche gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché il termine di trenta giorni per il rilascio della certificazione da parte delle Regioni, Enti locali e Enti del Servizio sanitario nazionale;
- che il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato
- che il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli Enti del servizio sanitario nazionale. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato;
- che i D.M. 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica, stabiliscono che i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui agli artt. 1 dei decreti medesimi, possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazioni del credito utilizzando i modelli di cui agli allegati ai decreti;
- che l'art 6 del D.M. 22/05/2012 e l'art. 7 del D.M. 25/06/2012 precisano che con la certificazione di cui agli articoli precedenti dei medesimi decreti, l'amministrazione o ente debitore accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente;
- che tali misure si configurano a sostegno dell'attuale crisi economica e finanziaria, caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito alle imprese e dall'altro da vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità per gli enti locali) sempre più stringenti e che comportano pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria alle imprese creditrici delle amministrazioni/enti locali;
- che la Camera di Commercio di Reggio Emilia , in ragione del suo naturale ruolo di ente promotore dello sviluppo economico del territorio e delle imprese, ha deliberato in data 23 luglio 2012 la propria disponibilità a formulare un Protocollo d'intesa con il mondo bancario per definire condizioni finanziarie omogenee e vantaggiose per le imprese iscritte al Registro Imprese, volte a favorire l'accesso al credito delle imprese fornitrici delle amministrazioni/enti locali attraverso le operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti degli enti che si



- renderanno disponibili a pubblicizzare sul proprio sito le modalità di svolgimento delle operazioni di certificazione dei crediti e l'intervento in oggetto attuato in accordo fra la Camera di Commercio e gli istituti di credito aderenti;
- che le BANCHE e/o FACTOR aderenti si sono detti disponibili ad acquisire i crediti pro soluto dai Fornitori che ne faranno richiesta alle condizioni di cui ai successivi artt. 1 e 2.;
 - che la Camera di Commercio si rende disponibile ad istituire un **Fondo di euro 50.000,00** per l'anno 2012, destinato alla copertura parziale degli oneri finanziari con un abbattimento di 3 punti percentuali del tasso di interesse applicato (comprensivo dell'euribor maggiorato dallo spread) sulle operazioni di cessione effettuate da imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia in regola con il pagamento del diritto annuale ed aventi sede o unità locale/sede secondaria nella provincia di Reggio Emilia, a fronte di crediti vantati nei confronti di amministrazioni e enti locali che pubblicizzano sul proprio sito il presente accordo;
 - che la contribuzione sugli oneri relativi alle operazioni di cessione effettuate è concessa in regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L. 379/5 del 28.12.2006);

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto del protocollo

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

La BANCA e/o FACTOR nell'ambito del presente protocollo si rende disponibile a valutare la possibilità di sottoscrivere con le imprese che vantano un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile verso le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale relativo a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, contratti di cessione del credito per importi di norma superiori per singola cessione a 30.000,00 euro (per Credemfactor l'importo è elevato a euro 100.000,00). così come per Bca Factorinca

Sono esclusi dall'accordo i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa e per i quali il creditore non è in possesso della certificazione dell'amministrazione/ente ai sensi del D.M. 22 maggio 2012 e del D.M. 25 giugno 2012.

La Camera di Commercio di Reggio Emilia si impegna all'abbattimento di 3 punti percentuali del tasso di interesse applicato (comprensivo dell'euribor maggiorato dallo spread) sull'operazione.

Le modalità operative di attuazione del protocollo saranno pubblicizzate nel sito della Camera di Commercio di Reggio Emilia, www.re.camcom.gov.it.

ART. 2 Condizioni e modalità

Le imprese titolari di crediti nei confronti delle Amministrazioni/Enti potranno richiedere alla BANCA e/o FACTOR, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, il perfezionamento delle operazioni di cessione di crediti pro soluto.

Gli oneri delle operazioni di cessione sono a carico delle imprese cedenti il credito.

Alle operazioni di cessione di cui trattasi verrà applicato un **tasso onnicomprensivo** non superiore all'euribor corrispondente alla durata dell'operazione di sconto (o, in alternativa, all'euribor 3 mesi), maggiorato di uno **spread che non potrà superare il 4,80%**, calcolato in relazione alla durata effettiva dell'operazione, **comprensivo di ogni onere e costo** (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc.). Per "durata effettiva" dell'operazione si intende il numero di

S. S. *K. J. J.*



giorni intercorrente tra la data di pagamento del prezzo, come determinato nell'atto di cessione tra la Banca e il Cedente, e la data massima indicata dall'Ente, in sede di rilascio della Certificazione del Credito, per l'effettuazione del pagamento.

Lo spread potrà essere oggetto di successive revisioni, motivate da mutamenti significativi delle condizioni di accesso al credito. A tal fine eventuali modifiche dello spread verranno effettuate previa consultazione fra le parti, che potranno proporre adeguamenti in aumento o in diminuzione dello stesso. A seguito di tale consultazione la Camera di Commercio proporrà lo spread per il periodo successivo, ferma restando la possibilità di recesso per gli Intermediari che non accetteranno le nuove condizioni. La modifica dello spread, pubblicata sul sito della Camera e comunicata a tutti gli intermediari finanziari aderenti, avrà validità a partire dalle cessioni perfezionate nell'ambito degli accordi dal 15° giorno successivo alla comunicazione della Camera di Commercio.

Resteranno a carico dell'impresa che ha ceduto il credito le **eventuali spese di tenuta conto**, che dovranno essere concordate e **non potranno in ogni caso eccedere l'importo massimo di euro 50,00 trimestrali**, e le **spese relative alla stipula/autentica** dell'atto di cessione a cura del Notaio o del Segretario Comunale del Comune debitore, ai sensi della normativa vigente

La BANCA e/o FACTOR, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. Resta inteso che, nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, si applicheranno, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000.

La BANCA e/o FACTOR si impegna a non imputare nel castelletto (affidamento) dell'impresa l'importo del credito ceduto nell'ambito di applicazione del presente accordo;

ART. 3 Intervento Camerale

Le imprese iscritte nel Registro imprese della provincia di Reggio Emilia in regola con il pagamento del diritto annuale e con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, aventi sede o unità locale/sede secondaria nella provincia di Reggio Emilia creditrici degli Enti Locali/Pubblica Amministrazione possono presentare entro il 30.11.2012 alla Camera di Commercio, a pena di esclusione, domanda di **abbattimento del tasso di interesse di 3 punti percentuali sul tasso omnicomprendivo** (euribor + spread) applicato sulle operazioni di cessione effettuate, al netto delle ritenute di legge, anticipatamente calcolati sul periodo ricompreso tra la data di pagamento del prezzo di cessione – come determinato nell'atto di cessione del credito – e la data massima indicata dall'Ente per il pagamento, dietro apposita rendicontazione e documentazione contabile (ad es. fattura – E/C ecc.) inviata dalla BANCA e/o FACTOR all'impresa fornitrice cedente, che provvederà a sua volta a trasmetterla alla Camera di Commercio e per conoscenza all'Amministrazione/Ente debitore.

Le imprese potranno presentare una sola domanda di abbattimento indipendentemente dal numero di unità locali presenti in provincia ed in ogni caso **l'importo del contributo non può essere superiore a 5.000,00 euro**.

I contributi verranno concessi alle singole imprese, con provvedimento del Segretario Generale, fino ad esaurimento del fondo stanziato in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze; nel caso in cui vi siano domande con la stessa data di arrivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa.



Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, la Camera di Commercio assegnerà un termini perentorio di 15 gg. per la risposta o l'integrazione documentale.

La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo.

ART. 4 Durata e recesso

Il presente protocollo è valido fino al 31.12.2012 e resta comunque applicabile per i crediti certificati dagli enti competenti entro tale data, dopodiché scadrà automaticamente, salvo facoltà di rinnovo mediante accordo esplicito tra le parti.

Le Parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza del protocollo con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alle altre parti a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso l'accordo cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con il presente atto.

ART. 5 Adesioni successive

Al protocollo potranno aderire successivamente altri intermediari finanziari ed enti locali mediante apposita comunicazione da inviare alla Camera di Commercio.

Reggio Emilia, 01/08/2012

Letto, approvato e sottoscritto

ENTE


Camera di Commercio di Reggio Emilia
- Enrico Bini

Firma


.....

BANCHE / INTERMEDIARI FINANZIARI

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA
- Luigi Alessio Maria Sambataro


.....

Bcc Factoring S.p.A.
- Oliviero Sabato


.....

Credemfactor S.p.A.
- Luciano Braglia


.....

MPS Leasing & Factoring S.p.A.
- Francesco Saverio Leporatti


.....